

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 (BUR n. 51/1987)

INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

Art. 2 - Tutela e vigilanza

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, viene aggiunto il seguente punto:

"17) la tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti".

Art. 3 - Anagrafe canina

1. Presso ogni unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe regionale del cane, alla quale il cane deve essere iscritto entro i primi tre mesi di vita.

2. La denuncia all'anagrafe deve essere eseguita dal detentore a qualsiasi titolo del cane. Egli ha inoltre l'obbligo di denunciare l'avvenuto trasferimento, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.

3. In sede di prima applicazione le unità locali socio-sanitarie istituiscono l'anagrafe canina entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I proprietari e detentori del cane sono tenuti a denunciarlo entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.

4. Le denunce presentate all'anagrafe canina sono gratuite.

5. Delle iscrizioni registrate l'unità locale socio-sanitaria dà tempestiva comunicazione ai comuni anagrafici dei detentori.

Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento

1. Entro novanta giorni dall'avvenuta iscrizione alla anagrafe regionale i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice indelebile e leggibile, eseguito sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, con metodi che non arrechino danno all'animale.

2. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite a cura dei servizi veterinari dell'unità locale socio-sanitaria, di veterinari liberi professionisti autorizzati o di appositi organismi riconosciuti.

Art. 5 - Profilassi

1. Le unità locali socio-sanitarie, ai fini della profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o

riconosciute.

Art. 6 - Recupero degli animali randagi

1. La tutela degli animali d'affezione si esercita anche con la cattura dei cani randagi, il recupero di quelli sani e la loro assegnazione a privati ovvero ad associazioni protezionistiche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 7 - Informazione

1. La Giunta regionale, d'intesa con le unità locali socio-sanitarie, predispone appositi programmi annuali d'informazione e di educazione alla tutela e al rispetto degli animali rivolti ai detentori e all'opinione pubblica.

Art. 8 - Canili

1. Il punto b) dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:

"b) alle unità locali socio-sanitarie contributi per la costruzione e gestione di canili, da attuarsi direttamente o avvalendosi delle associazioni per la protezione degli animali nonché per l'acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo di cani e gatti."

Art. 9 - Associazioni protezionistiche

1. Le associazioni per la protezione degli animali, per il conseguimento dei loro scopi, possono avvalersi dei benefici della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55, previa osservanza delle disposizioni in essa contenute.

2. Le associazioni riconosciute possono, anche mediante convenzione con le unità locali socio-sanitarie:

- creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
- svolgere compiti di assistenza volontaria;
- promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- partecipare alle iniziative di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 in collaborazione con i servizi pubblici delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 10 - Guardie zoofile

1. I comuni e le unità locali socio-sanitarie per lo esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono utilizzare, a titolo volontario e gratuito, le guardie zoofile riconosciute e i soci delle associazioni zoofile.

Art. 11 - Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, emana, a norma dello articolo 32 lettera g) dello Statuto, disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 12 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - Norma finanziaria

1. Le spese concernenti l'applicazione della presente legge sono sostenute dalle unità locali socio-sanitarie competenti per territorio e il relativo onere è coperto dalla quota spettante del fondo sanitario regionale.

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.